

COMUNICATO

OGGETTO: Indicazioni operative relative agli adempimenti amministrativi in materia di ricettività turistica.

Ai fini di consentire una agevole e uniforme applicazione sul territorio regionale piemontese degli istituti normativi recentemente innovati relativamente all'avvio delle attività turistico-ricettive, si forniscono di seguito le seguenti indicazioni.

Alla fine del 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2006/123/CE volta a promuovere la libera prestazione dei servizi nel mercato interno (c.d. "Direttiva servizi"), nell'ambito degli obiettivi individuati dalla "strategia di Lisbona", che si propone, tra l'altro, il miglioramento dell'occupazione, la coesione sociale e il raggiungimento di una crescita economica sostenibile.

La direttiva, che costituisce il punto d'approdo di un processo legislativo teso a creare un mercato interno dei servizi, si propone alcuni obiettivi prioritari:

- facilitare la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi;
- rafforzare i diritti dei destinatari in quanto utenti di tali servizi;
- promuovere la qualità dei servizi erogati;
- stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati.

A tal fine prevede, come strumento d'azione, una serie di disposizioni volte a semplificare l'ambiente normativo e regolamentare nel quale agiscono i prestatori di servizi, stabilendo di mantenere, per l'avvio delle diverse attività, un regime autorizzatorio solo se non discriminatorio, giustificato da motivi imperativi di interesse generale (art. 4 par. 8 della direttiva) e proporzionato, cioè non conseguibile tramite una misura meno restrittiva.

In tale contesto, quale ulteriore elemento di semplificazione, si è dapprima inserita la modifica alla legge 7 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo che, all'articolo 19 comma 2 secondo periodo, ha previsto una dichiarazione di inizio attività (di seguito denominata DIA) in luogo dell'autorizzazione volta a consentire l'avvio immediato delle attività ricadenti nell'ambito della direttiva.

La Regione Piemonte ha dato attuazione alla direttiva servizi, in linea con le modifiche apportate alla disciplina sul procedimento amministrativo, con la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38, pubblicata sul B.U.R.P. n. 1 del 7 gennaio 2010 ed entrata in vigore nel medesimo giorno, oltre che con la legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8 "*Ordinamento dei rifugi e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo*" laddove all'articolo 21 sono state apportate le necessarie integrazioni in materia di DIA per le strutture ricettive denominate "case per ferie" e "ostelli per la gioventù".

L'articolo 49, comma 4 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 178, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122 recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*" ha successivamente riformulato l'articolo 19 della l. 241/1990, sostituendo la dichiarazione di inizio attività (DIA) con la segnalazione certificata di inizio attività (di seguito denominata SCIA).

Inoltre, l'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 recante "*Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio*" ha previsto altresì l'assoggettamento delle aperture delle strutture turistico-ricettive alla nuova procedura amministrativa semplificata ai sensi del riformulato articolo 19 della l. 241/1990.

Per agevolare gli operatori del settore nell'avvio e nella gestione delle attività in argomento è stata predisposta ed approvata dagli uffici regionali competenti una specifica modulistica disponibile per ciascuna tipologia ricettiva all'indirizzo web: **<http://www.regione.piemonte.it/turismo/lavorare/index.htm>**.

Derogano agli adempimenti previsti per la SCIA le tipologie ricettive denominate "campeggi mobili" e "campeggi itineranti" di cui all'articolo 16, commi 2 e 2 quater, della l.r. 54/79 e s.m.i. nonché quelle denominate "bivacchi fissi" e "rifugi non gestiti" di cui all'articolo 4, comma 5, della l.r. 8/2010 e s.m.i. per l'esercizio delle quali è prevista, invece, una comunicazione da presentare al comune territorialmente competente su apposita modulistica rinvenibile sul medesimo sito web.

Relativamente ai "Bed & Breakfast" si fa rilevare che, così come sancito dall'articolo 14 della direttiva europea sopra citata, l'esercizio di tale attività non può essere subordinato al requisito della residenza. Resta comunque confermata la tipica natura di servizio di ospitalità, rimanendo pertanto obbligatoria, nella struttura, la presenza del titolare a qualunque titolo. Pertanto, sono da ritenersi superate le indicazioni espresse nella precedente circolare n. 9/TUC del 27/11/2000, ivi comprese quelle relative alla somministrazione degli alimenti e bevande per le quali si rimanda più opportunamente a quanto previsto in materia dalle vigenti normative regionali e statali.

Si informa inoltre che ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 160 "*Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello Sportello Unico delle Attività Produttive*" la trasmissione delle istanze volte all'esercizio delle attività turistico-ricettive avviene in modalità telematica presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del comune territorialmente competente quale unico soggetto pubblico di riferimento per i procedimenti sopra indicati.

Il SUAP provvede, conseguentemente, all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento le quali adottano, anch'esse, modalità telematiche di ricevimento e trasmissione.

La SCIA o la comunicazione devono essere inviate al SUAP tramite posta elettronica certificata, e devono recare la firma digitale.


In attesa dell'adozione, da parte del SUAP, di strumenti che consentano la verifica in modalità informatica della completezza formale della segnalazione o della comunicazione e dei relativi allegati, il rilascio automatico della ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al SUAP della segnalazione o della comunicazione oppure la ricevuta emessa in modalità automatica dal portale [www. Impresainungiorno.gov.it](http://www.Impresainungiorno.gov.it), abilitano all'esercizio immediato dell'attività senza necessità di ulteriori adempimenti.

Per quanto concerne gli adempimenti amministrativi conseguenti all'applicazione delle procedure previste in materia di sicurezza alimentare ai sensi del Regolamento CE/852/2004, si rimanda, per quanto di competenza, ad ogni opportuna determinazione dell'Assessorato regionale alla Sanità.

Si richiede di prestare la massima attenzione al momento dell'invio della documentazione richiesta nella modulistica, in particolar modo ogni qualvolta si presentino casi di variazione di attività esistenti che comportino adeguamenti a locali, componenti strutturali, ambienti, ecc..., per le quali è richiesto di compilare, allegare e trasmettere, nelle modalità sopra evidenziate ed entro il termine di 10 giorni dall'evento, unicamente la documentazione, comprensiva delle eventuali certificazioni tecniche, oggetto di intervenuta variazione. Non è opportuno richiedere, viceversa, alcuna certificazione e/o documentazione tecnica che sia già in possesso della P.A. ovvero in presenza di variazioni per lo più di natura soggettiva, quali ad esempio modifiche societarie, subingressi, ecc... per le quali oltre, ovviamente, alla compilazione e alla trasmissione del modello di comunicazione delle sezioni interessate da tali variazioni è da ritenersi sufficiente la documentazione tecnica a suo tempo prodotta.

Si invitano le amministrazioni in indirizzo a dare ampia diffusione delle indicazioni espresse nel presente comunicato onde garantirne la dovuta ottemperanza.

~~Il Dirigente incaricato~~
Settore Offerta turistica
Dott. Franco FERRARESI



Referente
Paolino Mastrangelo
Int.Tel. 011/4323641